



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 62

DATA COMUNICATO 09/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	991
Comunicazioni Segreteria.....	991
Coppa Italia Promozione – Semifinali.....	991
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	992

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Coppa Italia Promozione – Semifinale

All'esito dei risultati ottenuti nei gironi di qualificazione, visto il regolamento della Coppa Italia di Promozione pubblicato con C.U. n. 14 del 09.08.2025, risultano qualificate le seguenti Società:

GIRONE Q1)

A.C.D. BEVAGNA

GIRONE Q2)

A.S.D. NESTOR CALCIO

GIRONE Q3)

TORGIANO CALCIO ASD

GIRONE Q4)

ACD MONTONE

Alla presenza delle Società interessate la Segreteria del C.R.Umbria ha effettuato il sorteggio per la determinazione delle gare di Semifinale Coppa Italia Promozione, che di seguito si riportano:

SEMIFINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GIRONE S1 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BEVAGNA	NESTOR CALCIO	A	22/10/2025 15:15	13 COM. PALMIERI /BEVAGNA	BEVAGNA	VIA ROMA VOCABOLO PILONE

GIRONE S2 - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TORGIANO CALCIO ASD	MONTONE	A	22/10/2025 15:15	198 COMUNALE F. BRACA - TORGIANO	TORGIANO	VIA PERUGIA

REGOLAMENTO

ART. 2.2) GARE DI SEMIFINALE

Per le gare di semifinale è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno.

Risulterà qualificata o vincente la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole di giuoco.

Le società vincenti le gare di semifinale accederanno alla gara di finale.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 09 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. CAPITANI MASSIMILIANO** IN MERITO ALLA GARA COSTANO – SUPERGA 48 DISPUTATASI A COSTANO IL 21.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE FINO AL 30.11.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro risulta che il dirigente Massimiliano Capitani, in campo con mansioni di assistente dell'arbitro, in occasione di un fallo di gioco e del conseguente provvedimento disciplinare adottato dal Direttore di gara nei confronti del calciatore autore del fallo, ha fatto ingresso all'interno del terreno di gioco per protestare nei confronti dell'Arbitro, pronunciando nel contempo frasi gravemente irrispettose al suo indirizzo.

Alla luce di quanto descritto la sanzione inflitta dal G.S., prossima al minimo edittale, appare commisurata ai fatti e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 09 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO A.S.D. ANGELANA 1930 IN MERITO ALLA GARA ANGELANA 1930- SPORTING MT20 DISPUTATASI A CASTELNUOVO IL 21.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE GALARDINI ALESSANDRO PER 4 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emergono in maniera incontrovertibile lo spintonamento, le ingiurie e le minacce reciproche tra il calciatore Galardini ed un calciatore della squadra avversaria.

Per contro, non vi è traccia dello schiaffo al volto che, a detta della società reclamante avrebbe subito il Galardini da parte del medesimo calciatore avversario e che sarebbe stata la causa del successivo spintonamento reciproco tra i due.

La sanzione inflitta dal G.S. appare commisurata ai fatti e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 09 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO **A.S.D. MADONNA ALTA F.DI CAVALLO** IN MERITO ALLA GARA DON BOSCO A.S.D. – MADONNA ALTA F.DI CAVALLO DISPUTATASI A DON BOSCO (PG) IL 20.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE PICCIRILLO MIRCO fino al 27.11.2025;**
- **AMMENDA €. 100,00 ALLA SOCIETA'.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte gli insulti nei suoi confronti pronunciati dall'allenatore Piccirillo Mirco; ha confermato altresì il comportamento posto in essere dai calciatori dell'A.S.D. Madonna Alta F.di Cavallo, i quali, a fine gara, dopo aver aperto il cancello di sicurezza, si sono riversati sulla tribuna iniziando un alterco con il pubblico protrattosi per circa cinque minuti anche con spintoni reciproci.

Ritiene questa Corte che la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore Piccirillo debba essere ridotta fino al 31.10.2025, in misura corrispondente al minimo edittale di cui all'art.36 lettera a) CGS. Sulla base del materiale acquisito non si ritiene sussistente la necessità di disporre la testimonianza richiesta sul punto dalla società reclamante.

Con riferimento all'ammenda inflitta dal G.S. alla società per il comportamento dei propri calciatori, la sanzione appare invece commisurata ai fatti e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 31.10.2025 la squalifica a carico dell'allenatore Piccirillo Mirco.

Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 09 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO **A.S.D. CANNARA** IN MERITO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA - CANNARA DISPUTATASI A TRESTINA IL 21.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE EL HARRAK FADI FINO AL 15.11.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro è emerso che il calciatore El Harrak Fadi, a seguito di una decisione arbitrale, ha afferrato un avversario con due mani sul collo, stratonandolo per un paio di secondi; dopo la notifica dell'espulsione, ha cercato di avvicinarsi all'Arbitro con fare minaccioso, non riuscendo nell'intento grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra, dopo di che è uscito dal campo discutendo con il pubblico locale.

La Corte ritiene che il gesto compiuto da El Harrak Fadi sia qualificabile come violento, pur non avendo provocato conseguenze lesive all'avversario, con la conseguenza che la sanzione inflitta dal G.S., che tiene conto anche del contegno tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara dopo l'espulsione, appare adeguata all'episodio e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 09 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO **A.S.D. JUNIOR CARPINE MAGIONE** IN MERITO ALLA GARA TERNI FOOTBALL CLUB – JUNIOR CARPINE MAGIONE DISPUTATASI A TERNI IL 21.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE CECCHINI ALESSANDRO PER 5 GARE;**
- **AMMENDA €. 150,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 09.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge che l'allenatore Cecchini è entrato in campo senza autorizzazione protestando ed insultando il Direttore di gara.

Anche in considerazione della genericità del suddetto referto si ritiene peraltro equo contenere la sanzione in quattro giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore Cecchini Alessandro in quattro giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 09 OTTOBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace